

Allegato A) DECRETO

CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NORD OVEST E LA FONDAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RELATIVI AL CAMPO ROM DI VIA MADONNA DEL PIANO SESTO FIORENTINO – Progetto di autonomia per nucleo familiare S. G. per il periodo gennaio 2020 - dicembre 2020

L'anno 2020 addì _____ del mese di _____ in Sesto Fiorentino presso la sede della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, Via Gramsci 561

fra

Società della Salute Zona Fiorentina Nordovest, che in seguito sarà indicata con l'acronimo SdS, partita IVA/codice fiscale 05517820485, rappresentata dal Direttore Dott. Franco Doni, domiciliato per la carica in Sesto Fiorentino Via Gramsci 561

e

la Fondazione Solidarietà Caritas - Onlus che in seguito sarà chiamata Fondazione, codice fiscale 94043850489 con sede legale in Firenze Via de' Pucci n.2, rappresentata da _____, nato a _____ il __/__/19__ in qualità di legale rappresentante della Fondazione,

Premesso

- che il Codice del Terzo Settore (C.T.S.), approvato con decreto legislativo n. 117 del 3.7.2017, prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, con rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- che tra le materie oggetto di delega al Consorzio Società della Salute il Comune di Sesto Fiorentino ha previsto anche la gestione del Campo Rom di Sesto Fiorentino;
- che le risorse per le attività sopra descritte sono presenti all'interno dei trasferimenti del Comune di Sesto Fiorentino per la gestione delle funzioni delegate;
- con il Provvedimento del Direttore n. 143/2018 e successiva proroga si è provveduto ad affidare la gestione delle attività connesse al superamento del Campo Rom di Via Madonna del Piano di Sesto Fiorentino alla Fondazione Solidarietà Caritas – Onlus di Firenze;
- che è stata espressa nel succitato atto la necessità di procedere al superamento dell'attuale Campo Rom anche attraverso una progettazione articolata e finalizzata al raggiungimento di questi nuovi obiettivi;

- che la Fondazione in parola ha presentato in data 13/01/2020 con prot. n. 329/2020 un progetto individuale di uscita dal Campo Rom di Via Madonna del Piano, 99 Sesto Fiorentino e recupero della autonomia elaborato per il nucleo S.G. per il periodo da gennaio a dicembre 2020 che allegato A al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (non allegato per rispetto della normativa privacy dei soggetti interessati);

- che lo svolgimento delle attività previste dal progetto nei confronti di terzi è previsto dallo statuto della Fondazione;

- che le suddette attività rivestono carattere integrativo rispetto al servizio/ai servizi realizzati dalla SdS a favore degli cittadini in condizione di disagio sociale del territorio;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale della convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

La Fondazione Solidarietà Caritas – Onlus si impegna a svolgere interventi di sostegno nei confronti del nucleo familiare S.G. e composto da:

1. S.G. nato a XXX il XX/XX/XXXX
2. S.M. nata a XXX il XX/XX/XXXX

dimoranti presso il Campo Rom di Via Madonna del Piano in area giuridica, area lavoro/formazione, area sanitaria/sociale il tutto secondo le modalità indicate nel Progetto allegato sotto la lettera A) e conservato agli atti.

Gli obiettivi da raggiungere sono pertanto:

- Promuovere processi di inclusione del nucleo familiare
- Promuovere processi di integrazione a sostegno del nucleo familiare
- Promuovere processi di recupero della propria autonomia economica ed abitativa
- Promuovere processi di aiuto alla gestione degli spazi e spese domestiche

ART. 3 – IMPEGNI DELLA FONDAZIONE

Il progetto di inclusione ed integrazione del nucleo familiare è da realizzare seguendo le indicazioni cui sotto:

- Attivazione di percorsi per la regolarizzazione dello status giuridico dei componenti del nucleo familiare;
- Attivazione di percorsi di inserimento in formazione professionale e/o di inserimento lavorativo per giovani e disoccupati;
- Facilitare l'uso dei servizi del territorio;
- Attivare processi di mediazione culturale e di informazione.

La Fondazione inoltre:

- Provvederà allo svolgimento di attività di mediazione rispetto alle problematiche del nucleo familiari e di tutoraggio rispetto al problematiche concernenti lo status legale;
- Provvederà alla gestione dei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie;
- Manterrà i contatti con il Comune di Sesto Fiorentino in ordine alle funzioni rimaste di pertinenza dell'Ente Locale;
- Provvederà alla distribuzione di eventuali buoni acquisto o altri benefici economici riconosciuti alla famiglia e meglio definiti dell'allegato Progetto;

La Fondazione si impegna nello svolgimento del servizio ad impiegare N° 2 educatori con specifica formazione rivolta alle attività svolte.

- a fornire apposito elenco dei nominativi dei volontari, dei dipendenti e dei collaboratori, impegnandosi ad aggiornarlo ed a darne tempestiva comunicazione al responsabile SdS;
- a garantire nei confronti del personale dipendente, il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale e assistenziale;
- a dotare i soggetti impiegati nelle varie attività, di distintivo di riconoscimento;
- a garantire il mantenimento delle condizioni necessarie a svolgere l'attività in modo continuativo per tutta la durata del progetto;
- a verificare che volontari e collaboratori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e fruitori e che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

La Fondazione garantisce che i volontari eventualmente impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle stesse.

La Fondazione garantisce altresì l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 25bis del DPR 14.11.2002 n. 313 (T.U delle disposizioni in materia di casellario giudiziale) nei confronti di tutti gli operatori impiegati in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La Fondazione dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati, che abbiano esercitato poteri autoritativi negoziali per conto della SdS nei confronti della Organizzazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

La Fondazione si impegna altresì a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e ad attribuire incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati che si trovino nella situazione sopra indicata, pena la risoluzione della presente convenzione e la applicazione delle ulteriori misure indicate dal comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.

Con la sottoscrizione del presente atto la Fondazione dichiara di aver preso nota del Codice di comportamento del personale SDS, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;

Art. 4 – RESPONSABILI DEL PROGETTO

I responsabili della gestione del progetto sono individuati, rispettivamente, per la Società della Salute nella persona di _____ per la parte amministrativa e nella persona del Responsabile Servizio Sociale Professionale Cristina Bandini o sua delegata, per la Fondazione nella persona che la stessa si impegna a comunicare entro 10 giorni dalla sottoscrizione della convenzione

Ai responsabili del progetto per la SdS spetta di:

- valutare se predisporre un programma operativo per la realizzazione del Progetto medesimo;
- vigilare sullo svolgimento delle attività;
- verificare i risultati delle attività svolte attraverso indicatori che verifichino il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Progetto.

Il Coordinatore della Fondazione opererà in stretto rapporto con il Servizio Sociale Professionale della Società della Salute con una reperibilità telefonica nell'ambito dell'arco dell'orario di lavoro.

Il Coordinatore:

- ha responsabilità sull'organizzazione del lavoro;
- relaziona con cadenza semestrale sull'andamento della gestione con particolare riferimento a:
 - problematiche riscontrate
 - andamento delle attività
 - grado di superamento delle problematiche legate allo status giuridico
 - l'andamento dei percorsi di inserimento lavorativo attivati

Sulla base delle verifiche dei risultati delle attività i Responsabili del Progetto per la SdS, predisporranno una relazione finale da sottoporre alla Direzione SdS.

ART. 5 - SICUREZZA

Le attività si svolgeranno presso l'alloggio individuato nell'ambito del progetto e presso ogni altro luogo utile per la realizzazione del progetto in essere.

In relazione alla applicazione delle misure previste dal D. Lgs. 81/2008 le parti danno atto che le attività saranno svolte in locali ed edifici che non rientrano nella diretta disponibilità della Fondazione, che sono: Alloggio nella disponibilità del nucleo familiare posto nella provincia di Ferrara, sedi scolastiche, uffici pubblici, ecc.

Per le attività che si svolgono all'interno della sede del Progetto, sono a carico della organizzazione gli obblighi di cui all'art. 3, comma 12 bis del D.Lgs. 81/2008 .

ART. 6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY

Secondo il GDPR – REG. UE2016/679 i dati sono raccolti solo ove necessario e in totale conformità alla normativa vigente. Questo ente adotta tutte le misure necessarie per salvaguardare i dati da un uso scorretto e per trattarli in modo sicuro, rispettando tutte le leggi e i regolamenti applicabili a tutela della

privacy, collaborando con le autorità preposte alla protezione dei dati personali e agendo, in ogni caso, in conformità con i principi generalmente riconosciuti relativi alla protezione dei dati personali.

In qualsiasi momento, potranno essere esercitati i diritti di cui agli art. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, tra cui il diritto di accesso ai dati, aggiornare i consensi rilasciati, ottenere dal titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, o di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al nostro Responsabile della Protezione dei dati, scrivendo a sds@dpo-rpd.eu

La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest informa che, ai sensi del GDPR – REG. UE2016/679, tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Il soggetto affidatario dovrà operare nel rispetto della normativa sulla privacy in particolare dovrà adempiere agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 posti a protezione dei dati personali. Come previsto dall'art. 28 Reg.UE 2016/679 il soggetto affidatario con il presente atto di aggiudicazione è contestualmente nominato "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" e si impegna al rispetto delle prescrizioni richieste dalla normativa.

Il rifiuto di tale nomina comporterà l'impossibilità di comunicare i dati personali degli utenti con conseguente risoluzione del rapporto.

ART. 7 - ASSICURAZIONE

La Fondazione garantisce che gli associati inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con compagnia assicuratrice conservata in copia agli atti del Polo Amministrativo di Sesto Fiorentino.

ART. 8 – RIMBORSO SPESE

La SdS si impegna ad erogare alla Fondazione la somma complessiva ed omnicomprensiva di massimo € 16.000,00 a seguito di richiesta semestrale, conseguente ad apposita rendicontazione delle attività svolte nel periodo di riferimento, quale rimborso spese documentate effettivamente sostenute. Qualora il progetto non venisse attivato, nulla è dovuto dalla SDS.

ART. 9 - INADEMPIENZE

Le inadempienze alla presente convenzione saranno contestate dalla Società della Salute per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che il contraente abbia ottemperato, la convenzione si intende risolta nei suoi confronti.

ART. 10 - TRACCIABILITA'

Il soggetto attuatore del servizio assume con la sottoscrizione del presente atto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11 - DURATA

La presente convenzione avrà durata da gennaio a dicembre 2020.

Non è ammesso il rinnovo tacito e l'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

ART. 12 - SPESE

Le spese di bollo relative alla presente Convenzione sono a carico della Associazione che ha assolto l'imposta mediante marca da bollo apposta sull'originale agli atti dell'Ufficio.

La registrazione è prevista in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente

**Per la Fondazione
Il Legale Rappresentante**

**Per la Società della Salute
Il Direttore**

.....

.....